



## PROTOCOLLI SICUREZZA - AGGIORNAMENTO

Con l'approvazione dell'Ordinanza n. 98 del 6 giugno, a parziale modifica dei protocolli regionali precedentemente approvati, la Regione è intervenuta sulle **misure inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo**, sostituendo le disposizioni con la seguente: "Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, **se tecnicamente possibile**, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria".

Con l'approvazione dell'Ordinanza n. 109 del 12 giugno scorso la Regione ha anticipato, rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali, la **riapertura a far data dal 19 giugno delle discoteche** secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida per le discoteche". Inoltre, con un aggiornamento di una FAQ sul sito della Regione, è stato specificato che il ballo di coppia senza il rispetto delle distanze non è consentito alle persone che in base alle disposizioni vigenti sono soggette al distanziamento interpersonale, ma è permesso nel caso in cui la coppia sia formata da conviventi, sia nelle discoteche che in altri luoghi quali sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari (fatto salvo quanto previsto dalla ordinanza balneare) e purché all'aperto.

Con l'approvazione dell'Ordinanza n. 113 del 17 giugno scorso sono state recepite le seguenti modifiche ed integrazioni ai protocolli vigenti:

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna. Le disposizioni in merito all'utilizzo dei guanti monouso da parte delle clientela sono sostituite con le seguenti: "Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente **dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce**";
- Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e delle STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA in Emilia-Romagna. Le misure ivi previste sono integrate con la seguente disposizione: "**Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento (unità abitativo etc.), né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)**";
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE in Emilia-Romagna. La misura in merito al distanziamento dei letti nelle strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), è sostituita con la seguente disposizione: "**nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Detta misura non trova applicazione tra appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (detta ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)**".



Inoltre, attraverso un aggiornamento delle FAQ sul sito della Regione viene chiarito che:

- in relazione alle misure previste nel protocollo sul COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 11 giugno 2020) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. A tal fine **i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio, valutando in tale ambito, esclusivamente ove lo ritengano necessario o opportuno in relazione agli specifici contesti, di prevedere eventualmente il contingentamento degli accessi;**
- nelle strutture ricettive è vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni: Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, **potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti).** Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli. **La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.** Ciò fermo restando che siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.